Comune di San Giorgio a Cremano
Smistamento: SETTORE_#_ORGANI_AMMINISTRATIVI
Prt.G.0011442/2020 - U - 01/03/2020 14:17:35

CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 01/03/2020

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni e le ordinanze Statali e della Regione Campania intervenute ed emanate a seguito dello stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19;
Preso atto che in data odierna la Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - istituita con decreto P.G.R.C. n. 37 del 27/02/2019 - ha comunicato per le vie brevi l'accertamento di un caso di contagio per un cittadino residente in questo Comune;
Ritenuto opportuno reiterare misure precauzionali per contrastare la eventuale ulteriore diffusione dell'infezione COVID-19 sul territorio del Comune di San Giorgio a Cremano in attesa delle misure specifiche di competenza sanitaria dell'apposita ASL competente;
Sentiti i Dirigenti Scolastici e i Responsabili delle Funzioni del Centro Operativo Comunale attivato in seduta permanente dal 23/02/2020
Richiamata, altresì, la precedente propria ordinanza n. 3 del 23/02/2020
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

- la chiusura a tutto mercoledì 4 marzo 2020 dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria sull'intero territorio comunale;
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa specificando che le ordinarie funzioni religiose possono svolgersi;

DISPONE

i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

INVITA

- i titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; chalet; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:
 - effettuare, entro 3 (tre) giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità del febbraio 2020;
 - assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;

RACCOMANDA

a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel rispetto del seguente decalogo:

a) Lavarsi spesso le mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;
j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;

a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli organi competenti;

ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cd. lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio a Cremano e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Prefetto, anche per valutare l'inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti
- sul territorio;
- Presidente della Regione Campania;
- Questura di Napoli Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano e Stazione locale dei CC. anche per il concorso nella vigilanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Giorgio ZINNO